



Prof. Giuseppe Chiumeo
RPD-DPO – Responsabile Protezione Dati - Data
Protection Officer
Docente di informatica

IT Specialist and Consultant

Docente incaricato presso la Facoltà Teologica Pugliese

IT Security Expert - Esperto in Sicurezza Informatica

Esaminatore e supervisore ICDL

Webmaster

I.C. "G. BOVIO - C.D. MAZZINI"
Prot. 0004452 del 06/12/2022
II (Entrata)

Alla c.a. del
Dirigente Scolastico
Titolare del trattamento dati

e, p.c. Alla c.a. del/dei
Responsabile/i del trattamento dati

Barletta, 05/12/2022

Oggetto: Pubblicazione foto e video studenti su social e sito scolastico. Comunicazione n° 4.

Gent.mo Dirigente Scolastico,

in occasione delle imminenti festività natalizie, come ogni anno, con la presente comunicazione mi preme soffermarmi **sulla questione relativa alla pubblicazione online di immagini e video relative agli studenti.**

Giungono spesso, allo scrivente DPO, quesiti circa la liceità della pubblicazione di immagini di alunni sul sito web della scuola o sulla sua pagina social. Precisando che la pagina social debba essere preventivamente approvata, autorizzata ed ufficializzata dalla scuola mediante gli organi collegiali a sua disposizione (Collegio docenti e/o Consiglio di Circolo o di Istituto) e, di conseguenza, che anch'essa è sotto la piena responsabilità del titolare del trattamento dei dati, si precisa quanto segue.

La pubblicazione di foto degli alunni sul sito istituzionale o sui social consentiti ed approvati può essere considerata lecita solo se rientra tra le iniziative promozionali e divulgative delle specifiche attività svolte, quali recite, progetti e attività scolastiche. La richiesta del consenso non è dovuta giacché la pubblicazione avviene per finalità istituzionali in forza di legge o di regolamento. Occorre però individuare il provvedimento che disponga o autorizzi la pubblicazione delle fotografie degli studenti.

Non essendoci un provvedimento di carattere generale che autorizzi o disponga la pubblicazione delle fotografie degli studenti, la scuola potrebbe ricondurre la pubblicazione in un ambito istituzionale almeno nei seguenti modi:

- dimostrando che la pubblicazione delle fotografie o video è indispensabile per la valenza di uno o più progetti didattici; a tale scopo occorre descrivere nel PTOF, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, i motivi didattici che rendono necessaria la pubblicazione delle fotografie o video; il Garante, difatti, ha convenuto che, per attribuire il carattere istituzionale alla pubblicazione delle fotografie nel sito web della scuola è, dunque, sufficiente indicarlo nel PTOF;
- approvando un regolamento che individui i contesti istituzionali in cui sia lecita la pubblicazione delle fotografie o video in cui sono riconoscibili gli studenti (il regolamento e la delibera di

approvazione del Consiglio di Istituto dovranno, come d'uso, essere poi pubblicate all'albo della scuola).

La riproduzione dei dati deve inoltre rispondere alla sola esigenza di documentazione dell'attività didattica o complementare, in ossequio al principio di proporzionalità. Per cui le foto o i filmati degli eventi dovranno essere limitate a riprendere in genere gruppi di alunni nello svolgimento dell'attività, evitando primi piani o foto avulse dal contesto del progetto (foto selfie o quant'altro). Inoltre gli studenti dovranno essere sempre ripresi in atteggiamenti positivi o costruttivi e mai negativi, nel rispetto della dignità della persona e stando ben attenti a non pubblicare indizi che potrebbero divulgare situazioni cliniche degli studenti tali da intaccare la sfera dei dati particolari ovvero sensibili (esempio: riprese di strumenti compensativi, di protesi, presenza dell'insegnante di sostegno o educatore, etc. etc.).

Nel caso invece di pubblicazione di fotografie degli studenti per fini NON istituzionali, si ritiene che nel sito web della scuola e nel social approvato e consentito, così come comunicato all'IPS - Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it), non sia possibile pubblicare fotografie o video degli studenti per fini NON istituzionali neppure con il consenso degli interessati.

Sovente avviene anche la diffusione di foto o video mediante strumenti non ufficiali della scuola, quali social network o messaggistica istantanea (Whatsapp, Messenger, Telegram, etc.) ed appartenenti a profili o utenze private del docente: a tal proposito, ricordando che la diffusione di immagini o video mediante messaggistica istantanea tra genitori non è vietata in quanto trattasi di comunicazione amicale rivolta ad una cerchia ristretta di persone, si precisa che nel caso di diffusione da parte di docenti che possano ledere la privacy degli alunni, eventuali responsabilità amministrative, civili e penali siano da addebitarsi esclusivamente al docente stesso che, dunque, sarà chiamato a risponderne in toto dinanzi ad una commissione giudicatrice, al Garante o ad un tribunale: così come previsto dal codice disciplinare della Pubblica Amministrazione si precisa che al dipendente potrebbe essere addebitato il risarcimento pecuniario dell'eventuale danno arrecato fino al suo licenziamento per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Alla luce di quanto esposto, in virtù della delicatezza della tematica in oggetto, si raccomanda la massima attenzione ed il massimo rispetto delle indicazioni riportate.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, colgo l'occasione per salutarla cordialmente suggerendo anche la frequente consultazione del sito del garante della privacy (www.garanteprivacy.it).

Prof. Giuseppe Chiumeo
Responsabile della protezione dei dati della scuola

